

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti inerenti il progetto.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolgerà le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di monitoraggio sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla citata delibera n. 63 del 2003.

6. Ai sensi della sopra richiamata delibera n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

7. Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 17 gennaio 2019

*Il Presidente:* CONTE

*Il Segretario:* GIORGETTI

Registrata alla Corte dei conti il 18 aprile 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-380

19A02921

## GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 4 aprile 2019.

**Regolamento n. 2/2019. Individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali.**  
(Delibera n. 99)

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento ge-

nerale sulla protezione dei dati, di seguito «RGPD»), con particolare riferimento agli articoli 40, 57, 58 e 83;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato «Codice»), con particolare riferimento all'art. 156, comma 3, lettera a), ai sensi del quale il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «Garante» o anche «Autorità»), con propri regolamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, anche ai fini dello svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri ad esso assegnati dagli articoli da 140-bis a 144, 154, 154-bis, 157, 158, 160, del medesimo Codice;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni apportate da ultimo con legge 11 febbraio 2005, n. 15, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, qualora non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui il procedimento deve concludersi;

Visto l'art. 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, se non è già stabilito direttamente per legge o per regolamento, determinano per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile del procedimento;


Rilevato che diversi termini di procedimenti amministrativi sono specificamente determinati da norme di legge o di regolamento, anche in materia di contratti pubblici;

Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, in *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che prevede l'adozione di disposizioni sulla durata dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;



Delibera:

di adottare il regolamento n. 2/2019, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali, riportato in allegato alla presente deliberazione del quale costituisce parte integrante e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 156, comma 3, lettera a), del Codice.

Roma, 4 aprile 2019

*Il presidente*  
SORO

*Il relatore*  
CALIFANO

*Il segretario generale*  
BUSIA

ALLEGATO

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ART. 2, COMMA 2, E ART. 4 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; ART. 156 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196).

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito denominato «RGPD») e nell'art. 2-ter, comma 4, nell'art. 121, comma 1-bis, e nell'art. 153 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato «Codice»), nonché le definizioni contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Art. 2.

*Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina la durata dei procedimenti presso il Garante e individua le unità organizzative competenti ad effettuare la relativa istruttoria.

Art. 3.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza del Garante, conseguenti a una iniziativa di parte o avviati d'ufficio, e alle fasi procedurali svolte presso il Garante in procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici, indicati nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

2. Nella tabella A è riportato il termine entro il quale ciascun procedimento o fase procedimentale deve essere concluso per legge, nonché l'unità organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento; nella tabella B è individuato il termine non altrimenti previsto dalla legge entro il quale ciascun procedimento deve essere concluso, nonché l'unità organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento.

3. In relazione ai procedimenti volti all'emanazione di regolamenti, il termine e l'unità organizzativa competente sono individuati nei singoli casi.

4. Se non è altrove diversamente previsto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già adottati si applica lo stesso termine indicato per il procedimento principale.

5. Eventuali altri procedimenti avviati e non indicati nella tabella B si concludono nel termine stabilito da altra fonte normativa o, in mancanza, in quello di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 4.

*Decorrenza del termine per i procedimenti di competenza del Garante*

1. Per i procedimenti avviati d'ufficio e per quelli relativi alle segnalazioni di cui all'art. 144 del Codice, il termine decorre dalla data in cui il procedimento è avviato in conformità all'art. 12 del regolamento del Garante n. 1/2019.

2. Salvo diversa indicazione contenuta nelle tabelle allegate, per ogni altro procedimento di competenza del Garante il termine decorre dalla data di ricezione della domanda, richiesta, comunicazione o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato, da parte del Dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente ovvero dalla regolarizzazione di tali atti, e a tale fine fa fede la data di protocollazione.

Art. 5.


*Decorrenza del termine per le fasi procedurali*

1. Per le fasi procedurali relative a procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dal soggetto pubblico che procede.

Art. 6.

*Sospensione del decorso dei termini*

1. Il decorso dei termini è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, salvo



i casi di urgenza ovvero di sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo.

2. Nel caso in cui per la trattazione dell'affare sia necessario lo svolgimento di attività ispettive, il decorso dei termini è sospeso sino alla conclusione delle medesime.

3. Il decorso dei termini è sospeso in relazione al tempo necessario per la presentazione degli scritti difensivi nonché fino al giorno dell'audizione eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 13 del regolamento del Garante n. 1/2019.

#### Art. 7.

##### *Attività istruttoria*

1. Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge o di regolamento, se l'istante è invitato dall'Autorità a fornire informazioni, integrazioni o precisazioni o a esibire documenti, i termini previsti nelle tabelle A e B per provvedere sulla richiesta, istanza o diverso atto di iniziativa comunque denominato sono sospesi e decorrono nuovamente dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.

#### Art. 8.

##### *Termine di conclusione per i procedimenti relativi a reclami*

1. Fatte salve le ipotesi di sospensione dei termini, per i procedimenti relativi ai reclami di cui all'art. 143 del Codice, il termine di decisione del reclamo è di dodici mesi in presenza di motivate esigenze istruttorie comunicate alle parti.

2. In ragione della maggiore complessità delle attività istruttorie che ne contraddistinguono la trattazione, le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo ricorrono comunque quando:

- sono effettuati accertamenti ispettivi ai sensi dell'art. 22 del regolamento del Garante n. 1/2019;
- il procedimento riguarda trattamenti transfrontalieri;
- è disposta la riunione o separazione dei procedimenti ai sensi dell'art. 10, comma 4, del regolamento del Garante n. 1/2019;
- sono necessari accertamenti tecnologici di particolare complessità.

#### Art. 9.

##### *Pareri obbligatori*

1. Qualora debba essere interpellato obbligatoriamente un organo in funzione consultiva e il parere richiesto non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento o, se mancante, dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo può procedere indipendentemente dall'espressione del parere. Qualora ritenga di non avvalersi di tale facoltà, il responsabile del procedimento amministrativo cura la comunicazione alle parti interessate della determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo definito, che non è computato ai fini del termine finale del procedimento e che non può essere superiore a quarantacinque giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Autorità procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Autorità, decorso inutilmente l'ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilità di proseguire i propri lavori, informandone le parti interessate.

3. Quando, per legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento deve essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non vi provvedono e non rappresentano esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo

cura la richiesta delle suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 del medesimo art. 17 e informa le parti interessate in ordine all'intervenuta richiesta. In tali casi, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non è computato ai fini del termine finale del procedimento.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.

#### Art. 10.

##### *Pareri facoltativi*

1. Quando, in conformità alla legge, risulta opportuno acquisire un parere non obbligatorio del Consiglio di Stato o dell'Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento ne dà notizia alle parti interessate, indicando sinteticamente i motivi in base ai quali si è ritenuto di procedere all'acquisizione del parere medesimo. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, a decorrere dalla richiesta sino alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, se il parere medesimo è reso nel termine di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'Autorità procede prescindendo dal parere, se questo non è reso nei termini suddetti.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, fuori dei casi di cui al comma 1 del presente articolo, ha luogo rispettando il termine finale del procedimento.

#### Art. 11.

##### *Fasi procedurali presso altri soggetti*

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 9 e 10, se nel corso del procedimento talune attività istruttorie sono di competenza di altri soggetti pubblici, ivi comprese altre autorità di controllo, anche in base a quanto previsto al Capo VII del RGPD, il termine finale del procedimento deve intendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per espletare le attività stesse.

2. Il decorso dei termini è altresì sospeso per il tempo in cui i documenti necessari per la trattazione del procedimento sono indisponibili per effetto di attività dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 12.

##### *Conclusione dei procedimenti*

1. Nei casi di cui alla tabella A e B, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi o delle fasi procedurali si riferiscono alla data di adozione del provvedimento.

#### Art. 13.

##### *Disposizioni abrogate*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento del Garante n. 2/2007.

#### Art. 14.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.




TABELLA A - RICOGNIZIONE DEI TERMINI PER I PROCEDIMENTI DIRETTAMENTE PREVISTI PER LEGGE

1) TERMINI PREVISTI NEL RGPD

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	TERMINE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Parere a seguito di consultazione preventiva conseguente a valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (articolo 36 del RGPD; v. anche articolo 2- <i>quingiesdecies</i> e articolo 110, comma 1, del Codice)	8 settimane dalla ricezione della richiesta, prorogabile di ulteriori 6 settimane	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e <i>marketing</i> Dipartimento sanità e ricerca Dipartimento affari legali e giustizia

2) TERMINI PREVISTI NEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)


PROCEDIMENTO E NORMATIVA	TERMINE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Reclamo (articoli da 141 a 143 del Codice)	9/12 mesi dalla ricezione del reclamo ovvero dalla sua regolarizzazione	Dipartimento affari legali e giustizia Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e <i>marketing</i> Dipartimento sanità e ricerca
Esame di comunicazioni al Garante e adozione di misure a garanzia degli interessati in caso di comunicazione fra titolari del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 2- <i>ter</i> , comma 2, del Codice)	45 giorni dalla ricezione della richiesta	Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento sanità e ricerca Dipartimento affari legali e giustizia



Autorizzazione del trattamento ulteriore di dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici (articolo 110- <i>bis</i> del Codice)	45 giorni dalla ricezione della richiesta	Dipartimento sanità e ricerca
Pareri (articolo 36, paragrafo 4, del RGPD e articolo 154, comma 5, del Codice)	45 giorni dalla ricezione della richiesta, fatti salvi termini più brevi previsti dalla legge	Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento sanità e ricerca Servizio affari legislativi e istituzionali Dipartimento affari legali e giustizia
Parere in materia di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica (articolo 36 del RGPD e articolo 110, comma 1, del Codice)	8 settimane dalla ricezione della richiesta, prorogabile di ulteriori 6 settimane	Dipartimento sanità e ricerca


3) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 18  
MAGGIO 2018, n. 51

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	TERMINE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Parere su valutazione d'impatto effettuata ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e da 4 a 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51	6 settimane dalla ricezione della richiesta, con possibile proroga di un ulteriore mese	Dipartimento affari legali e giustizia
Parere su progetto di legge o concernente schema di decreto legislativo ovvero schema di regolamento o decreto non avente carattere regolamentare, suscettibile di rilevare ai fini della garanzia del diritto alla protezione dei dati personali (articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e articolo 154, comma 5, del Codice)	45 giorni dalla ricezione della richiesta, fatti salvi termini più brevi previsti dalla legge	Dipartimento affari legali e giustizia Servizio affari legislativi e istituzionali



## 4) TERMINI PREVISTI IN ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE


PROCEDIMENTO NORMATIVA	E	TERMINE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Reclamo (articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e articolo 160 del Codice)		9/12 mesi dalla ricezione del reclamo ovvero dalla sua regolarizzazione	Dipartimento affari legali e giustizia
Segnalazione o reclamo in materia di cyberbullismo (articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71)		48 ore dalla ricezione del reclamo/segnalazione ovvero dalla sua regolarizzazione per l'avvio dell'istruttoria da parte dell'Ufficio	Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo
Parere al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al difensore civico in materia di accesso civico a dati e documenti (articolo 5, commi 7 e 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)		10 giorni dalla ricezione della richiesta	Dipartimento realtà pubbliche
Parere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni)		10 giorni dalla ricezione della richiesta	Dipartimento realtà pubbliche



## TABELLA B - TERMINI NON DIRETTAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE

## 1) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL RGPD

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	TERMINE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Adozione delle clausole tipo di protezione dei dati (articolo 28, paragrafo 8, del RGPD)	18 mesi	Dipartimento affari legali e giustizia Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e <i>marketing</i> Dipartimento sanità e ricerca
Provvedimento recante l'adozione delle norme vincolanti d'impresa (articolo 46, paragrafo 2, lettera <i>b</i> ), del RGPD)	18 mesi	Dipartimento realtà economiche e produttive
Provvedimento recante l'adozione delle clausole tipo (articolo 46, paragrafo 2, lettera <i>d</i> ), del RGPD)	18 mesi	Dipartimento realtà economiche e produttive
Autorizzazione degli accordi amministrativi (articolo 46, paragrafo 3, lettera <i>b</i> ), del RGPD)	18 mesi	Dipartimento realtà pubbliche
Autorizzazione delle clausole contrattuali (articolo 46, paragrafo 3, lettera <i>a</i> ), del RGPD)	18 mesi	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche
Procedimento relativo alla violazione dei dati personali (articoli 33 e 34 del RGPD)	180 giorni dalla notificazione della violazione dei dati personali	Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica



Approvazione di codici di condotta (articolo 40 del RGPD)	18 mesi dalla data di presentazione dello schema finale del codice di condotta	Dipartimento affari legali e giustizia Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e <i>marketing</i> Dipartimento sanità e ricerca
--	--	--


2) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	TERMINE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Procedimento attivato a seguito di segnalazione (articolo 144 del Codice)	18 mesi dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento correttivo di cui all'articolo 12 del regolamento del Garante n. 1/2019	Dipartimento affari legali e giustizia Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e <i>marketing</i> Dipartimento sanità e ricerca
Procedimento attivato <i>ex officio</i> (articolo 144 del Codice)	18 mesi dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento correttivo di cui all'articolo 12 del regolamento del Garante n. 1/2019	Dipartimento affari legali e giustizia Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e <i>marketing</i> Dipartimento sanità e ricerca






Approvazione delle regole deontologiche (articolo 2- <i>quater</i> del Codice)	18 mesi dalla data di presentazione dello schema finale	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento reti telematiche e <i>marketing</i> Dipartimento sanità e ricerca Dipartimento affari legali e giustizia
Provvedimento concernente le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute (articolo 2- <i>septies</i> del Codice)	Entro il termine di validità del provvedimento, che ha cadenza almeno biennale	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento sanità e ricerca Dipartimento affari legali e giustizia
Comunicazione delle presunte violazioni (articolo 166, comma 5, del Codice)	120 giorni dall'accertamento della violazione per la notificazione della stessa ai residenti nel territorio della Repubblica o 360 giorni per la notificazione ai residenti all'estero	Dipartimento affari legali e giustizia Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e <i>marketing</i> Dipartimento sanità e ricerca
Ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative (articolo 166, comma 7, del Codice e articolo 28, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689) ovvero ordinanza di archiviazione (articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689)	5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione	Dipartimento affari legali e giustizia Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento realtà pubbliche Dipartimento reti telematiche e <i>marketing</i> Dipartimento sanità e ricerca



Accertamenti sui trattamenti di dati personali in ambito giudiziario e da parte di forze di polizia, disciplinati nei titoli I e II della parte seconda del Codice (articolo 160 del Codice)	180 giorni ovvero 120 giorni in caso di reclamo dell'interessato. Nei casi in esame, il procedimento s'intende avviato con la designazione del componente del Collegio	Dipartimento affari legali e giustizia
Accertamenti sui trattamenti di dati personali per la difesa e la sicurezza dello Stato, disciplinati nel titolo III della parte seconda del Codice (articolo 160 del Codice)	180 giorni ovvero 120 giorni in caso di reclamo dell'interessato. Nei casi in esame, il procedimento s'intende avviato con la designazione del componente del Collegio	Dipartimento affari legali e giustizia


3) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 18  
MAGGIO 2018, n. 51

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	TERMINE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Reclamo (articolo 37, comma 2, lettere e) e g), articolo 39 e articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51)	9/12 mesi dalla ricezione del reclamo ovvero dalla sua regolarizzazione	Dipartimento affari legali e giustizia
Procedimento attivato <i>ex officio</i> o a seguito di segnalazione (articolo 37, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51)	18 mesi dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento correttivo di cui all'articolo 12 del regolamento del Garante n. 1/2019	Dipartimento affari legali e giustizia
Parere su convenzioni-tipo (articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51)	45 giorni dalla ricezione della richiesta	Dipartimento affari legali e giustizia



4) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DEL GARANTE N. 2/2000 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	TERMINE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Dimissioni volontarie (articolo 60)	30 giorni; ulteriore periodo non superiore a 30 giorni qualora ricorrano gravi motivi di servizio	Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
Cessazione a domanda per inabilità (articolo 61)	30 giorni	Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
Aspettativa per motivi personali, di famiglia, ovvero per incarichi istituzionali o presso privati (articolo 17; articolo 23- <i>bis</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; eventuali altre disposizioni speciali di legge anche regionale)	30 giorni	Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
Permessi o aspettativa per motivi di studio e dottorato (articolo 18)	30 giorni	Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
Sospensione cautelare della retribuzione del dipendente (articolo 10, comma 2)	30 giorni	Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
Determinazione del limite annuale di ore di lavoro straordinario (articolo 14, comma 6)	90 giorni	Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
Procedimenti disciplinari - termine per riassumere il procedimento disciplinare sospeso in caso di procedimento penale - termine per la sospensione cautelare dal servizio (articoli 24 e 26)	- 180 giorni dal termine del giudizio di primo grado - 120 giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio	Dipartimento risorse umane e attività contrattuali



Assunzione del personale a tempo indeterminato o a contratto (articoli 7 e 52)	60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso o della selezione	Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
Cessazione del rapporto di impiego (liquidazione delle competenze e del Tfr/ comunicazione dei dati contributivi per il trattamento di pensione) (articoli 56, 58 e 59)	90 giorni	Dipartimento amministrazione e contabilità
Dispensa dal servizio (articolo 62)	30 giorni	Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
Licenziamento (articolo 63)	60 giorni	Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
Procedure selettive interne (articolo 5)	180 giorni	Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
Determinazione del trattamento economico del personale fondamentale e accessorio (articolo 27)	60 giorni	Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
Inquadramenti o ricostruzioni di posizioni economiche in attuazione di accordi negoziali o di disposizioni regolamentari e corresponsione di eventuali conguagli e arretrati (articoli 7 e 27)	120 giorni	Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
Permanenza in servizio oltre il limite di età (articolo 59)	90 giorni dalla ricezione dell'istanza	Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
Comandi (articolo 23)	60 giorni	Dipartimento risorse umane e attività contrattuali

19A02854

